

# Notiziario Breve n. 1

29 gennaio 2018

ISSN 2465-3543

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Principali adempimenti mese di febbraio 2018](#)

Pag. 1



♦ [Nuove modalità di detrazione Iva](#)

Pag. 2

♦ [Nuove detrazioni Irpef 2018](#)

Pag. 3

♦ [Bonus verde](#)

Pag. 4

♦ [Detrazioni Irpef 50% e 65%](#)

Pag. 5

♦ [Rottamazione bis delle cartelle](#)

Pag. 6

♦ [Super ammortamento 2018](#)

Pag. 7

♦ [Addebito separato dei sacchetti di plastica](#)

Pag. 8



### [In evidenza](#)

#### ABOLIZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

- La legge di Bilancio 2018 ha previsto che dal 1.07.2018 sarà abolita la scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva, in quanto le spese per carburanti per autotrazione saranno deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Medesima disposizione è prevista anche per l'Iva, ai fini della prova dell'avvenuta effettuazione dell'operazione.
- A livello operativo occorrerà probabilmente attrezzarsi con più carte in presenza di più mezzi aziendali.
- Non saranno inibiti i pagamenti in contanti, ma non avranno rilevanza fiscale.



### [Principali adempimenti mese di febbraio 2018](#)

<b>Venerdì 16 febbraio</b>	Iva	<b>Contribuenti trimestrali "speciali"</b> - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2017 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).
	Inps	<b>Contratti di sub-fornitura</b> - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2017 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura.
	Inail	<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2017.
<b>Martedì 20 febbraio</b>	Enasarco	<b>Conguaglio previdenziale</b> - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2018.
		<b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2017 e l'acconto 2018 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte, con modalità telematica.
<b>Domenica 25 febbraio</b>	Iva	<b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2017.
		<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>Mercoledì 28 febbraio</b>	Imposte dirette	A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, <b>sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi</b> , e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).
	Certificazione utili societari	<b>Conguaglio fiscale</b> - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2017 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno ai dipendenti.
	Iva	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2017.
	Inail	<b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b> - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 per i contribuenti mensili e al 4° trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali (art. 4 D.L. 193/2016).
		<b>Denuncia</b> - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali.



## Nuove modalità di detrazione Iva

Il D.L. 50/2017, così come convertito con modifiche nella L. 96/2017, ha modificato la disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA intervenendo su due «termini»: quello entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione (art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972) e quello entro il quale è necessario «annotare» le fatture relative ai beni e servizi acquistati e importati. I due termini vengono ridotti e devono essere esercitati al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Le modifiche introdotte si applicano alle fatture e bollette doganali emesse dal 1.01.2017. Resta in vigore la vecchia normativa (detrazione esercitabile entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa) per i documenti la cui esigibilità è sorta entro il 31.12.2016. Vi sono dei particolari accorgimenti da seguire a seconda dei casi che, di volta in volta, si possono presentare ai diversi operatori soprattutto in chiusura d'anno e che, se non seguiti, possono far perdere il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto.

### TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge** nel momento in cui **l'imposta diviene esigibile** ed è **esercitato** al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Art. 19, c. 1, 2° periodo D.P.R. 633/1972

- Resta invariato il momento in cui sorge il diritto alla detrazione.

Esigibilità dell'imposta = momento di effettuazione dell'operazione

- Viene **ridotto il termine** entro il quale il soggetto passivo può esercitare il **diritto alla detrazione dell'Iva: entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.**

### TERMINE PER ANNOTARE FATTURE E BOLLE DOGANALI PER BENI E SERVIZI ACQUISTATI E IMPORTATI

Le fatture e bollette doganali devono essere annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione** della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972

- Necessita un coordinamento delle due disposizioni ispirandosi ai principi comunitari.
- Pertanto, il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verificano **2 condizioni**:
  - (sostanziale) avvenuta esigibilità dell'imposta;
  - (formale) possesso di valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. n. 633/72.

### DECORRENZA

Fatture e bolle doganali **emesse dal 1.01.2017.**

### PERIODO TRANSITORIO

Fatture e bolle doganali emesse entro il 31.12.2016.

- Annotazione entro la liquidazione periodica ovvero la dichiarazione annuale in cui è esercitato il diritto alla detrazione.
- Diritto alla detrazione da esercitarsi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

### ESEMPI PRATICI

#### FATTURE E DDT ANTE 1.01.2017

##### Fatture datate 2015

Esercizio diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017 (30.04.2018).

##### Fatture datate 2016

Esercizio diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2018 (30.04.2019).

#### FATTURE E DDT DAL 1.01 AL 31.12.2017

##### Ricevute materialmente nel 2017

- Da annotare entro il 30.04.2018.
- Da detrarre entro il 30.04.2018.

##### Ricevute materialmente nel 2018

- Da annotare entro il 30.04.2019.
- Da detrarre entro il 30.04.2019.



## Nuove detrazioni Irpef 2018

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto nuove detrazioni per oneri dall'Irpef lorda, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, inserendo nuove lettere nell'art. 15 Tuir. Si segnalano le nuove disposizioni relative alle detrazioni Irpef per il 2018.

ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO	Oggetto	Dall'Irpef lorda sono detraibili, nella misura del <b>19%</b> , le spese sostenute, <b>anche nell'interesse dei soggetti a carico</b> , per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.	
	Importo	L'importo della detrazione <b>non può essere superiore a € 250,00</b> .	
	Reddito di lavoro dipendente	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito di <b>lavoro dipendente</b> le <b>somme erogate</b> o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, <b>per l'acquisto degli abbonamenti</b> per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.	
SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del <b>19%</b> del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di <b>disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)</b> fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (L. 8.10.2010, n. 170), necessari all'apprendimento, <i>nonché</i></li> <li>l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.</li> </ul> </li> </ul>	
	Requisito	Presenza di un <b>certificato medico</b> che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.	
	Decorrenza	Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta <b>in corso al 31.12.2018</b> .	
POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI	Oggetto	Sono detraibili dall'imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.	
	Decorrenza	Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze <b>stipulate a decorrere dal 1.01.2018</b> .	
FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO	Figli di età non superiore a 24 anni	Il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età <b>non superiore a 24 anni</b> , è <b>pari a € 4.000,00</b> , al lordo degli oneri deducibili.	A partire dal <b>1.01.2019</b> .
	Altre tipologie di familiari	Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno hanno posseduto un <b>reddito complessivo non superiore a € 2.840,51</b> , al lordo degli oneri deducibili, per i quali è possibile fruire delle deduzioni.	



## Bonus verde

Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di interventi.

### INTERVENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE A VERDE

#### Oggetto

- Spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
  - «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, **pertinenze** o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
  - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali**.

Fino a un importo massimo complessivo di **€ 5.000 per unità** immobiliare a uso abitativo.

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese sono comprese quelle di **progettazione** e **manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.

- L'Agenzia delle Entrate, nel corso del videoforum 2018 organizzato da Italia Oggi, ha chiarito che per la fruizione del bonus verde è necessario che i pagamenti delle spese sostenute siano effettuati con assegni bancari, postali o circolari.
- Inoltre la collocazione delle piante e degli altri vegetali deve far parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

#### Operatività

Per l'anno **2018**.

**36%**

**Ai fini Irpef**, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al **36%** delle spese documentate.

**10 anni**

La detrazione è ripartita in **10 quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

**Limite**

L'ammontare complessivo della detrazione **non può essere superiore a € 5.000** per unità immobiliare ad uso abitativo.

**Pagamento**

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la **tracciabilità delle operazioni**.

### DETRAZIONE

## Detrazioni Irpef 50% e 65%

La L. 205/2017 ha prorogato la detrazione al 65% per **lavori di riqualificazione energetica** al 31.12.2018, introducendo specifiche particolari per alcune tipologie di spese. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i **lavori di recupero del patrimonio edilizio** in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2018. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2018. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal 1.01.2019.

Periodo di sostenimento delle spese	Detrazione per interventi di <u>recupero del patrimonio edilizio</u>		Detrazione per interventi di <u>riqualificazione energetica</u>									
	% detrazione	Limite di spesa	% detrazione	Limite di detrazione								
Dal 1.01.2012 al 25.06.2012	36%	€ 48.000,00	55%	<table border="1"> <tr> <td>Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti</td> <td>€ 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Interventi sull'involucro degli edifici esistenti</td> <td>€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Installazione di pannelli solari per acqua calda</td> <td>€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</td> <td>€ 30.000,00</td> </tr> </table>	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00	Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00	Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00											
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00											
Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00											
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00											
Dal 26.06.2012 al 31.12.2012	50%	€ 96.000,00 <sup>1</sup>										
Dal 1.01.2013 al 5.06.2013	50%	€ 96.000,00 <sup>2</sup>	65% <sup>3-5</sup>									
Dal 6.06.2013 al 31.12.2018												
Dal 1.01.2019	36%	€ 48.000,00	36%	€ 48.000,00								

### PAGAMENTO

- Per i **sogetti non esercenti attività di impresa** il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario<sup>4</sup> o postale dal quale risulti:
  - la causale del versamento;
  - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  - il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.
- Per i **sogetti esercenti attività di impresa**, sono ininfluenti le modalità di pagamento.

Le banche e le poste operano una ritenuta dell'**8%** sull'imponibile.

### Note

- Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
- Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
- Per le spese su **parti comuni di edifici condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo **6.06.2013 - 31.12.2021**. La detrazione spetta nella misura del **70% o 75%** per specifiche tipologie di interventi, nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.  
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (sostenute nel 2018), finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell'**80%**, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'**85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
- La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016).
- La detrazione è **ridotta al 50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di **infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.  
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione **con efficienza inferiore alla classe A**. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di **sistemi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.  
La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.  
La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.



## Rottamazione bis delle cartelle

La c.d. “rottamazione-bis” delle cartelle costituisce una delle principali misure fiscali contenute nell’art. 1 del decreto fiscale collegato alla Manovra 2018. È bene precisare che tre sono i fronti sui quali incide la normativa e che la locuzione “rottamazione-bis” è usata, perciò, impropriamente.

La prima fattispecie (**riammissione in termini**) è rivolta ai soggetti che hanno presentato per tempo l’istanza prevista dall’art. 6 del D.L. 193/2016 ma che hanno, però, omesso o ritardato il pagamento delle rate di luglio e settembre 2017: per tali rate il termine ultimo è stato posticipato al 7.12.2017.

La seconda fattispecie (**regolarizzazione delle istanze respinte**) si rivolge invece ai debitori che si sono visti rigettare la precedente domanda di definizione agevolata poiché non in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24.10.2016: a questi contribuenti è riconosciuta la possibilità di presentare nuovamente la domanda di definizione agevolata previo versamento entro il 31.07.2018, in un’unica soluzione, dell’importo delle rate del piano di dilazione scadute e non saldate.

**L’ultima fattispecie prevede la possibilità di “rottamare” tutti i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1.01.2000 e il 30.09.2017.**

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile il **progetto digitale “Fai D.A. te”**, che consente di chiedere l’elenco delle cartelle rottamabili e presentare la domanda dall’area libera del relativo portale, senza necessità di Pin e password.

Riammissione in termini	Regolarizzazione istanze respinte	Rottamazione dei carichi da 1.01.2000 a 31.12.2016	Rottamazione dei carichi del 2017
<b>7.12.2017:</b> termine per pagare le rate scadute a luglio e settembre 2017, nonché la rata in scadenza il 30.11.2017.	<b>15.05.2018:</b> termine per presentare la richiesta di regolarizzazione.	---	<b>31.03.2018:</b> termine entro cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica i carichi affidati dagli enti entro il 30.9.2017 per i quali non risulta notificata la cartella di pagamento.
<b>31.07.2018:</b> termine per pagare la 4 <sup>a</sup> rata ove prevista dal piano.	<b>30.06.2018:</b> termine entro cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’ammontare delle rate scadute del piano di dilazione da versare in un’unica soluzione.	---	<b>15.05.2018:</b> termine per presentare la domanda di definizione agevolata.
<b>30.09.2018:</b> termine per pagare la 5 <sup>a</sup> rata ove prevista dal piano.	<b>31.07.2018:</b> termine per versare le rate scadute del piano di dilazione in un’unica soluzione.	<b>15.05.2018:</b> termine per presentare la domanda di definizione agevolata.	<b>30.06.2018:</b> termine entro cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute.
---	<b>30.09.2018:</b> termine entro cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.	<b>30.09.2018:</b> termine entro cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute.	<b>31.07.2018:</b> termine per versare la 1 <sup>a</sup> o unica rata.
---	<b>31.10.2018:</b> termine per versare la 1 <sup>a</sup> o unica rata.	<b>31.10.2018:</b> termine per versare la 1 <sup>a</sup> o unica rata.	<b>30.09.2018:</b> termine per versare la 2 <sup>a</sup> rata.
---	<b>30.11.2018:</b> termine per versare la 2 <sup>a</sup> rata.	<b>30.11.2018:</b> termine per versare la 2 <sup>a</sup> rata.	<b>30.10.2018:</b> termine per versare la 3 <sup>a</sup> rata.
---	<b>28.02.2019:</b> termine per versare la 3 <sup>a</sup> rata.	<b>28.02.2019:</b> termine per versare la 3 <sup>a</sup> rata.	<b>30.11.2018:</b> termine per versare la 4 <sup>a</sup> rata.
---	---	---	<b>28.02.2019:</b> termine per versare la 5 <sup>a</sup> rata.



## Super ammortamento 2018

La L. 205/2017 ha prorogato il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione della nuova misura del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, riconoscendolo per le spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché dal 2018 quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico (ad eccezione degli autocarri e mezzi simili). Sono confermate le categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e l'irrelevanza dell'incremento del costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolari di reddito d'impresa (comprese le imprese minori che applicano il regime di cassa).</li> <li>• Esercenti arti e professioni (anche se svolte in forma associata).</li> </ul>	
	Oggetto	Investimenti in beni materiali strumentali <b>nuovi</b> .	Effettuati dal <b>1.01.2018 al 31.12.2018</b> ovvero <b>entro il 30.06.2019</b> a condizione che, entro il 31.12.2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura <b>almeno pari al 20%</b> del costo di acquisizione.
	Beni esclusi	<p>Dal 1.01.2018 sono <b>esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente</b> nell'attività di impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 164, lett. a) Tuir (taxi, autoscuole, noleggio)<sup>6</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce <b>coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%</b>.</li> <li>• Investimenti in <b>fabbricati e costruzioni</b>.</li> <li>• Investimenti in beni di cui all'<a href="#">allegato n. 3</a> annesso alla L. 208/2015.</li> </ul>	
AGEVOLAZIONE	Maggiorazione del costo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il costo di acquisizione è <b>maggiorato del 30%</b> con esclusivo riferimento alla determinazione di:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>quote di ammortamento;</b></li> <li>- <b>canoni di locazione finanziaria</b><sup>3</sup>.</li> </ul> </li> </ul>	
	Aliquote di ammortamento	Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa).	
EFFETTI <sup>5</sup>	Imposte dirette	L'agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma <b>non ai fini Irap</b> <sup>4</sup> .	Comporta una <b>variazione in diminuzione</b> nel modello Redditi 2018 <sup>1</sup> .
	Studi di settore	Le disposizioni <b>non producono effetti</b> sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.	
	Cessione dei beni e manutenzione	L'agevolazione <b>non ha alcun effetto</b> ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell'ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell'esercizio del diritto di riscatto.	

Note

1. Le variazioni che si generano sono di **carattere definitivo** e non temporaneo; pertanto, **non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite**.
2. Posto che per fruire dell'agevolazione è irrilevante il regime contabile adottato, il beneficio è estendibile anche ai contribuenti che si avvalgono del regime contabile e fiscale "**dei minimi**" ancorché, per tale categoria di contribuenti, il costo di acquisto dei beni strumentali agevolabili non sia sottoposto, per espressa previsione normativa [art. 4, c. 1, lett. b) D.M. 2.01.2008], ad alcun procedimento di ammortamento. La spesa sostenuta per l'acquisto di un bene strumentale concorre per l'intero ammontare (oppure al 50% se il bene acquistato è a uso promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento (principio di cassa). Peraltro, l'agevolazione in parola non produrrebbe alcun effetto in merito al computo del limite all'acquisto di beni strumentali per l'accesso e la permanenza nel regime (pari a € 15.000,00 nel triennio precedente). Sono **esclusi**, invece, i contribuenti che applicano il "**regime forfetario**" e le imprese marittime che applicano la "**tonnage tax**".
3. È esclusa la locazione operativa (senza opzione di riscatto).
4. La disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi, come ad esempio i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art. 5-bis D. Lgs. 446/1997.
5. In relazione all'agevolazione per il 2018, non sono state richiamate le disposizioni dell'art. 1, c. 94 L. 208/2015, con l'effetto che l'acconto 2019 con criterio storico dovrebbe consentire la rilevanza del super ammortamento del 30% fruito sul 2018.
6. La nuova agevolazione **rimane applicabile** ai mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all'art. 164, c. 1 Tuir, ossia **autocarri, autotreni**, veicoli commerciali leggeri, autoarticolati, autosnodati, autobus, ecc.).



[ESEMPIO DI CALCOLO DELL'AMMORTAMENTO MAGGIORATO DEL 30%](#)



## Addebito separato dei sacchetti di plastica

Dal 1.01.2018 i commercianti devono addebitare al cliente, oltre alle buste di plastica leggere, anche quelle ultraleggere, usate solitamente per imbustare gli alimenti sfusi. Inoltre, tali sacchetti dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili e compostabili, così da rendere maggiormente sostenibile la procedura di smaltimento.

La cessione di tali buste costituisce un'operazione imponibile ai fini Iva e deve essere indicata distintamente nello scontrino.

### BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI

#### Cessione obbligatoria

- È imposto l'**obbligo di cessione a titolo oneroso** di 4 tipi diversi di shopper per il trasporto:
  - borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron;
  - borse di plastica biodegradabili e compostabili, secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002;
  - borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna con determinate caratteristiche;
  - borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna che assicurino determinate caratteristiche.

#### Ambito soggettivo

Le disposizioni si applicano a tutti gli esercizi che utilizzano tali borse o sacchetti (e non solamente ai supermercati, con riferimento ai prodotti sfusi dei reparti ortofrutta, panetteria, gastronomia, macelleria o pescheria).

#### Evidenziazione distinta

Il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo **scontrino o fattura d'acquisto** delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

### TRATTAMENTO IVA

ORTOFRUTTA ALFA S.R.L.  
Via Cavour, n. 1  
46100 Mantova (MN)  
PIVA 01122330200  
Tel./Fax 0376/002244

Mele	€	5,00
Pere	€	4,00
Sacchetto ortofrutta	€	0,01
Totale	€	9,01
Contanti	€	10,00
Resto	€	0,99

16-01-2018 - 16-55  
SCONTRINO FISCALE N. 18  
RF R4 95008332

#### Operazione imponibile

- Il commerciante, per tali borse, addebita al cliente un prezzo di cessione (discrezionale).
- Tale corrispettivo, che deve essere indicato distintamente nello scontrino, costituisce **un'operazione imponibile ai fini Iva**, cui si applica l'**aliquota ordinaria del 22%**.

#### Ventilazione o scorporo

- La determinazione dell'Iva si basa sul regime Iva applicato dal commerciante:
  - se i commercianti al minuto applicano la "**ventilazione**", (art. 24, c. 3 D.P.R. 633/1972) l'ammontare del corrispettivo è ricompreso nei corrispettivi da ventilare del periodo di riferimento;
  - se i soggetti non applicano tale regime, l'Iva è determinata tramite lo **scorporo**.

#### Caratteristiche delle buste cedute

I commercianti che utilizzano e cedono borse di plastica che non possiedono le caratteristiche previste (artt. 226-bis e 226-ter D. Lgs. 152/2006) rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 25.000,00, con la possibilità di maggiorazione in presenza di ingenti quantitativi di borse o di un valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

### REGIME SANZIONATORIO

#### Omesso versamento

La mancata indicazione del prezzo di vendita della busta di plastica nello scontrino o nella fattura può comportare sanzioni per l'omesso versamento dell'Iva relativa.